

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive sull'accudimento degli allievi nelle scuole dell'obbligo a seguito della pandemia COVID-19

considerate:

- la risoluzione governativa n. 1262 del 11 marzo 2020 che ha decretato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale e la sua proroga fino al 31 maggio decisa con risoluzione governativa n. 1826 del 15 aprile 2020;
- la risoluzione governativa n. 1918 del 22 aprile 2020 che regola le disposizioni relative alle attività economiche nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020;

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

A. Aspetti organizzativi

Dalla chiusura delle scuole, avvenuta lo scorso 16 marzo, sono stati organizzati dei momenti di accudimento e di accoglienza nei diversi ordini scolastici e presso il Servizio dell'educazione precoce speciale (SEPS).

Le richieste sono state limitate (non si raggiunge l'1% degli allievi scolarizzati) e le risposte sono state organizzate seguendo il principio chiaro adottato nei giorni della chiusura: lo stesso prevede che le scuole e i servizi siano chiusi e che gli allievi che ne hanno la possibilità debbano rimanere a casa. Queste misure sono in seguito state confermate e facilitate dalle decisioni di parziale chiusura dell'attività economica introdotte il 15 e il 16 marzo, che permettono a una buona parte della popolazione di organizzarsi per accudire personalmente i propri figli.

Si ricorda che le famiglie devono attivarsi al proprio interno per accudire i propri figli, richiedendo al proprio datore di lavoro la possibilità del telelavoro, concordando dei turni di lavoro che permettano di combinare gli orari con i colleghi, e organizzandosi all'interno del nucleo familiare.

Per richiedere l'accudimento a scuola le famiglie devono vivere una situazione eccezionale e ottemperare ad almeno uno dei seguenti criteri:

1. Entrambi i genitori (l'unico genitore o quello che ha la custodia del/la figlio/a in caso di famiglia monoparentale o dove i genitori vivono separatamente) sono sottoposti all'obbligo lavorativo e vi è al contempo l'impossibilità di accesso a soluzioni alternative che non permettono la protezione sanitaria intergenerazionale ovvero bambini/utenti che dovrebbero essere accuditi dai nonni o da persone a rischio (per quanto attiene alla definizione di persone a rischio si rimanda [all'ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale, art. 10b cpv. 2](#)).

A partire da lunedì 27 aprile sono toccate dalla ripresa economica tutte le attività economiche salvo:

- quelle chiuse in base all'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19 (ovvero, salvo eccezioni precisamente enumerate, negozi e mercati, ristoranti, bar e altri esercizi pubblici, strutture ricreative e per il tempo libero);
- quelle delle strutture turistiche ricettive, ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza;
- quelle di cantiere e di lavorazione ed estrazione della pietra naturale, salvo quelle che nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono svolte da 15 o meno persone o beneficiano di una deroga per urgenza o preminente interesse pubblico;
- quelle industriali, salvo quelle della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare e quelle che impiegano 10 dipendenti contemporaneamente al massimo o beneficiano di una deroga per attività non procrastinabili o di interesse pubblico.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dell'accudimento i genitori che possono svolgere la propria attività lavorativa dal domicilio.

Per questo primo criterio è richiesta un'autocertificazione alla famiglia che dimostri l'effettiva necessità di accudimento.

2. Situazioni familiari particolarmente problematiche:

- con uno o più bambini con un problema di comportamento a seguito di una diagnosi (ad esempio Disturbo dello spettro autistico o altro);
- con uno o più bambini di difficile gestione indipendentemente dalla diagnosi;
- con una situazione di rischio indipendentemente dalla gestione dei figli (maltrattamenti, violenza).

Queste situazioni sono costantemente monitorate dai docenti titolari, dai docenti di sostegno pedagogico, dagli operatori della scuola e dalle direzioni degli istituti scolastici; i quali hanno il compito di tenere contatti costanti con le realtà familiari ed intervenire qualora si presentassero delle situazioni particolarmente preoccupanti. Tra le misure da mettere in atto è da prevedere anche l'accudimento a scuola.

Per questa seconda casistica la proposta di accudimento può essere presentata dalla famiglia tramite i diversi attori della scuola o dai servizi scolastici stessi e verrà valutata:

- per gli utenti SEPS dal caposervizio SEPS;
- per gli allievi della scuola dell'infanzia dal capogruppo SSP e dalla direzione scolastica;
- per gli allievi delle sezioni inclusive della scuola dell'infanzia dal capoprogetto e dalla direzione scolastica;
- per gli allievi della scuola elementare dal capogruppo SSP e dalla direzione scolastica;
- per gli allievi delle sezioni inclusive della scuola elementare dal capoprogetto e dalla direzione scolastica;
- per gli allievi di scuola media dal capogruppo SSP e/o dalla direzione scolastica;

- per gli allievi delle sezioni inclusive della scuola media dalla direzione delle scuole speciali cantonali;
- per gli allievi delle classi a effettivo ridotto di scuola speciale e COP dai consigli di direzione degli istituti delle scuole speciali cantonali.

Gli accudimenti che verranno accordati con questa modalità saranno organizzati da chi ha valutato la richiesta in collaborazione con direzioni, servizi e docenti presenti nella situazione.

L'accudimento deve essere in linea di massima organizzato nell'ambiente nel quale l'allievo è inserito abitualmente o nel luogo in cui è organizzato l'accudimento per gli allievi di quella scuola (unione di accudimenti).

B. ASPETTI SANITARI

L'esperienza con gli accudimenti proposti nelle scorse settimane, soprattutto con piccoli allievi/utenti con bisogni educativi speciali, ha evidenziato che in questi momenti non sia possibile garantire il rischio zero in termini di contagi malgrado le misure di protezione messe in atto. I bambini possono dunque godere di un momento di accudimento unicamente se asintomatici ([vedi FAQ DECS, punto 5](#)).

Le scuole e i servizi sono tenuti a operare adottando tutti i provvedimenti possibili per limitare i contatti: organizzazione degli spazi e delle persone, mantenimento delle distanze sociali, disinfezione e utilizzo oggetti, composizione di gruppi alunni e docenti, utilizzo di guanti e mascherine.

Sarà altresì importante valutare come organizzare gli accudimenti in termini di personale, turni, contatti, trasporti, pulizie, mense e altre variabili, proponendo delle formule garanti delle migliori misure di protezione possibile. Oltre a ciò il personale vulnerabile non deve essere attivato preferendo per questa categoria il lavoro a distanza, si chiede a chi organizza di valutare ogni singola situazione.

Le presenti direttive entrano in vigore a partire dal 27 aprile 2020 e sostituiscono tutti gli atti anteriori.


PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore:



Manuele Bertoli

Il Coordinatore del DECS:



Emanuele Berger

Comunicazione:

- Direzione DECS (decs-dir@ti.ch);
- Direzione Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch);
- Sezione delle scuole comunali (decs-sesco@ti.ch);
- Sezione dell'insegnamento medio (decs-sim@ti.ch);
- Sezione della pedagogia speciale (decs-sps@ti.ch).